

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2005

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

(GU n.76 del 2-4-2005)

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1486/2004 del 20 agosto 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» con sede in Latina, via Umberto I n. 80;

Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso

del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» con sede in Latina, via Umberto I n. 80, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1486/2004 del 20 agosto 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 de Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina».

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Latina» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il direttore generale: Abate